



Nel corso del 1999, il quadro di riorganizzazione del sistema scolastico e formativo si arricchisce di ulteriori tasselli e in questo quadro generale si fa strada la prospettiva di costruire un sistema integrato di educazione e formazione permanente per gli adulti.

Legge 20 gennaio 1999, n. 9, riguardante *“Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione”*. Art. 1, comma 1.: “A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 l’obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L’istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all’approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l’obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione, da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l’obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale”.

Legge 17 maggio 1999, n. 144, riguardante *“misure in materia di investimenti e incentivi all’occupazione”*. Art. 68 (*Obbligo di frequenza di attività formative*). 1. “Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l’adempimento e l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell’esercizio dell’apprendistato”.

Art. 69 (*Istruzione e formazione tecnica superiore*). 1. “Per riqualificare e ampliare l’offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell’ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. ... 2. Le regioni programmano l’istituzione dei corsi dell’IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l’integrazione tra sistemi formativi, ...”.

Direttiva n. 180, 19 luglio 1999, per l’utilizzazione delle disponibilità finanziarie del *Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi* istituito con la legge n. 440 del 18 dicembre 1997. La Direttiva indica tra gli “interventi prioritari” anche “lo sviluppo dell’educazione permanente degli adulti”, che “sarà realizzato soprattutto attraverso progetti concertati con le Regioni e gli Enti locali. I progetti potranno essere realizzati anche attraverso l’insegnamento a distanza e con l’utilizzo di sistemi multimediali.”. Nella Direttiva viene anche stabilita una ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo, che assegna per i progetti relativi allo sviluppo dell’educazione permanente degli adulti la somma di 15 miliardi (3 assegnati agli Uffici dell’Amministrazione centrale e la restante somma alle istituzioni scolastiche).

Collegato alla Finanziaria 2000, CapoIV: Principi in materia di educazione degli adulti (Norme quadro in materia di sistema integrato per l’educazione degli adulti e riordino dei corsi di istruzione per gli adulti):

1. Al sistema integrato di istruzione e formazione concorrono i centri territoriali costituiti dalle istituzioni scolastiche, i centri e le agenzie di formazione professionale, i servizi per l’impiego, le università, le agenzie del privato sociale e del volontariato, le reti civiche e le infrastrutture culturali pubbliche, imprese e loro associazioni.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su proposta dei ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere della Conferenza unitaria Stato regioni città e autonomie locali, sentite le parti sociali, sono definite le linee guida per l’uniforme sviluppo del sistema sul territorio e i criteri per la determinazione degli standard, la certificazione e il riconoscimento di crediti formativi anche per l’individuazione di aree di equivalenza tra attività di istruzione, di formazione e di lavoro.

3. Alle finalità di cui al presente articolo la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, in relazione alle funzioni e alle competenze ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme d’attuazione.

4. Con decreto del Ministro della Pubblica istruzione sono fissati i criteri generali per il riordino dei corsi di istruzione per gli adulti negli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i centri territoriali di cui al comma 1, con piena valorizzazione dei criteri scolastici, formativi e di lavoro. A tale fine si fa ricorso agli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.

Documento EDA del M.P.I., 8 novembre 1999. È la bozza di un documento che traccia le linee per *“La riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti”* e disegna l’architettura del nuovo sistema.